U.I.L. - F.P.L.
Segreteria Provinciale Venezia
Via P. Bembo, 2/B
30172 Venezia

Il giorno 21.12.2000, in Mestre , via Trezzo 34 – presso la sede della Cooperativa Sociale Elleuno Assistenza

tra

La Cooperativa Sociale ELLEUNO Assistenza a r.l., rappresentata dal Vice Presidente Sig. Gallo Enrico

e

F.P. – CGIL, rappresentata dal Sig. Agiollo Ugo,

F.P.S.- CISL, rappresentata dal Sig. Amoruso Nicola,

F.P.L.- UIL, rappresentata dal Sig. Polo Pietro,

F.L.A.I.C.A. Uniti Cub, rappresentata dalla Sig.ra Ferrari Piera,

F.I.A.D.E.L.- CISAL, rappresentata dal Sig. Contavalli Maurizio,

assistiti da una delegazione di lavoratori,

premesso:

che le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo sono impegnate con l'Amministrazione Comunale di Venezia e la Regione Veneto, per le parti di competenza, per definire un contratto di riferimento degli operatori del settore socio-sanitario assistenziale più rispondente , sia sul piano normativo che economico, alle professionalità espresse da tale categoria

si è raggiunto il seguente accordo:

per gli operatori occupati nei Comuni di Venezia e Cavallino-Treporti, rappresentati dalle OO.SS. firmatarie e per gli altri operatori che sottoscrivono l'accordo per adesione.

DECORRENZA E DURATA

Salvo le specifiche decorrenze previste nei successivi punti, il presente accordo decorre dal 01.01.2001 e scade il 31-12-2002. Il presente accordo conserverà la sua efficacia fino alla stipula di un nuovo accordo.

CCNL

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è quello per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

U.I.L. - F.P.L.
Segreteria Provinciale Venezia
Via P. Bembo, 2/B
30172 Venezia

STRUTTURA DELLA PAGA

A decorrere dal mese di gennaio 2001 le buste paga saranno ristrutturate secondo quanto previsto dal CCNL e dal presente accordo. Le differenze in più, a titolo diverso da scatti di anzianità, saranno denominate superminimo, non assorbibile dagli aumenti del CCNL.

Alla paga in essere saranno aggiunti gli aumenti previsti per gli anni 2000 e 2001 dal CCNL.

Sul superminimo non operano maggiorazioni.

MENSILIZZAZIONE

A partire dal mese di gennaio 2001 verrà attuata la mensilizzazione.

Mensilmente agli operatori, ad eccezione dei jolli, se non vi sono assenze ingiustificate e/o aspettative non retribuite e/o assenze per le quali il CCNL, integrato dal presente accordo, non preveda il pagamento dell'intero salario, verrà corrisposto il normale salario, oltre alla remunerazione, come lavoro straordinario, del lavoro eccedente 16 ore i limiti mensili fissati dal presente accordo. Sarà comunque retribuito come straordinario il lavoro eccedente le 30 ore trimestrali i limiti fissati dalla presente intesa.

Prima della fine del mese successivo al trimestre solare la Cooperativa consegnerà ad ogni operatore un prospetto con lo scostamento tra le ore di lavoro che si sarebbero dovute effettuare e le ore effettivamente lavorate. Nel corso del trimestre in cui avviene la comunicazione dovranno essere recuperate le differenze mancanti a raggiungere le ore previste dal presente accordo e le ore eccedenti quanto previsto dal CCNL.

Qualora, a causa di assenze per malattia di durata superiore di un mese o di altri casi di forza maggiore, non sia possibile recuperare in toto gli scostamenti, con l'ultimo mese del trimestre si procederà al conguaglio positivo o negativo.

PASSAGGI DI LIVELLO

In caso di passaggio di livello sarà garantito un aumento pari alla differenza tabellare tra il livello di provenienza e il nuovo di assegnazione, salvo il caso di passaggio dal 3° al 4° livello in cui potrà essere assorbito fino a concorrenza di L. 33.848 mensili (L. 217 orarie).

SCATTI DI ANZIANITA'

U.I.L. - F.P.L.
Segreteria Provinciale Venezia
Via P. Bembo, 2/B
30172 Venezia

Ai fini della maturazione degli scatti di anzianità verrà considerato il servizio prestato dal 01.01.1999.

ARRETRATI

Agli operatori in forza nel mese di novembre 2000 verrà corrisposto, in aggiunta al TFR maturato, un'indennità, per ogni mese di servizio prestato (ferie comprese, tredicesima mensilità esclusa), pari a:

L. 45.000 per il periodo gennaio / dicembre 1997;

L. 55.000 per il periodo gennaio / dicembre 1998;

L. 70.000 per il periodo gennaio / dicembre 1999;

L. 80.000 per il periodo gennaio / dicembre 2000.

Dette somme saranno conteggiate per intero nei mesi in cui vi sono più di 136 ore retribuite, per ¾ nei mesi in cui vi sono tra 96,25 e 136 ore retribuite e al 50% nei mesi con meno di 96,25 ore retribuite, ma comunque superiori a 48 ore nel mese, limite al di sotto del quale nulla compete.

Il TFR aggiuntivo sarà corrisposto, per tutti coloro i quali sono in servizio almeno dal mese di giugno 2000, in due rate alle seguenti scadenze:

- 50% con la retribuzione di marzo 2001, in pagamento al 15 aprile 2001;
- 50% con la retribuzione di maggio 2001, in pagamento al 15 giugno 2001.

Per coloro i quali sono entrati in servizio successivamente al 30 giugno 2000, il TFR aggiuntivo sarà corrisposto in un'unica soluzione con la retribuzione di maggio 2001, in pagamento al 15 giugno 2001.

L'anticipazione prevista dal presente accordo è aggiuntiva rispetto ai casi previsti dalla legge 297/82.

ELEMENTO INTEGRATIVO AZIENDALE

E' istituito un elemento integrativo aziendale di L. 500 orarie.

Tale elemento compete unicamente per le ore di lavoro, le ferie, le festività, i permessi sindacali e le ore di assemblea sindacale e concorre per la determinazione del TFR.

Sull'elemento integrativo aziendale non operano maggiorazioni.

Fino a concorrenza dell'elemento integrativo aziendale non si darà luogo ad eventuale elemento retributivo territoriale fino al 30.06.2002 compreso.

U.I.L. - F.P.L.
Segreteria Provinciale Venezia
Via P. Bembo, 2/B
30172 Venezia

ORARIO DI LAVORO

L'orario settimanale aziendale viene definito in 36 ore, fermo restando i limiti ed i calcoli previsti dal CCNL per la determinazione del lavoro straordinario.

MALATTIA

In sostituzione di quanto previsto dal CCNL per i lavoratori delle cooperative sociali, in caso di malattia l'operatore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi .

Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.

Il trattamento economico spettante all'operatore non in prova che si assenti per malattia è il seguente:

a) integrazione al 100% della normale retribuzione mensile per i primi nove mesi di assenza;
b) integrazione al 90% della normale retribuzione mensile per i successivi tre mesi di assenza;
c) integrazione al 50% della normale retribuzione mensile per gli ulteriori sei mesi.

Superato tale periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta, può essere concesso , in casi particolarmente gravi, un ulteriore periodo di 18 mesi di aspettativa non retribuita.

FERIE E FESTIVITA'

In sostituzione a quanto previsto ai commi 1 - 3 e 5 dell'articolo 54 del CCNL per le cooperative sociali, agli operatori con meno di 3 anni di servizio competono 30 giorni di ferie / anno e numero 4 giorni di permesso retribuito in sostituzione delle quattro festività infrasettimanali abolite dal L.54/77; agli operatori con più di 3 anni di servizio competono 32 giorni di ferie / anno e numero 4 giorni di permesso retribuito in sostituzione delle quattro festività infrasettimanali abolite dal L.54/77.

Le festività del 2 giugno e 4 novembre sono ricomprese nel monte ferie così come precedentemente determinato; per quanto riguarda la festività del 2 giugno, le parti si danno fin d'ora reciprocamente atto che le disposizioni in merito contemplate da presente accordo sindacale saranno automaticamente adeguate alle variazioni di legge intervenute o che dovessero intervenire.

Quanto previsto dal comma 3 articolo 53 del CCNL delle cooperative sociali non troverà applicazione viste le condizioni di miglior favore previste dal presente accordo.

U.I.L. - F.P.L.
Segreteria Provinciale Venezia
Via P. Bembo, 2/B
30172 Venezia

MATERNITA'

A decorrere dal 01.08.2001, in caso di maternità la Cooperativa integrerà fino al 100% della normale retribuzione per i 5 mesi di astensione obbligatoria.

Per il personale in servizio al 07.07.1996 viene mantenuta l'integrazione al 100% della normale retribuzione anche per l'eventuale periodo di astensione anticipata.

RIMBORSO SPESE

Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, la Cooperativa autorizzerà l'uso dei mezzi pubblici rimborsando il costo dell'abbonamento.

In via eccezionale la Cooperativa può anche autorizzare l'uso dell'auto propria. In quest'ultimo caso il rimborso chilometrico, per Km percorso, sarà pari ad un quinto del costo medio, nel mese considerato, di un litro di benzina super alla pompa.

I rimborsi sono subordinati alla presentazione mensile della ricevuta abbonamento o di una scheda riepilogativa dei percorsi.

I rimborsi di cui sopra assorbono fino a concorrenza l'indennità sostitutiva di trasporto.

In assenza delle predette autorizzazioni si intende che gli operatori interessati possono effettuare gli spostamenti a piedi, con riconoscimento del tempo impiegato, così come per i casi precedenti.

JOLLI

I jolli, che non potranno superare di norma il 15% della forza di lavoro, saranno addetti al lavoro per un numero di ore variabile a seconda delle necessità, ma non meno di 210 ogni trimestre.

Gli occupati in qualità di jolli, superato il periodo di prova, con priorità per chi ha maggiore anzianità di servizio, salvo rinuncia, avranno diritto di precedenza nell'occupare posti resisi vacanti in mansioni corrispondenti alle proprie professionalità.

Il compenso, comunque non inferiore a quanto derivante dall'orario minimo sopra indicato, sarà corrisposto in base alle ore di lavoro svolto e tutti gli istituti contrattuali saranno rapportati all'orario effettivamente prestato. Nulla competerà per le ore di mancata prestazione.

U.I.L. - F.P.L.
Segreteria Provinciale Venezia
Via P. Bembo, 2/B
30172 Venezia

ASSUNZIONE A DIPENDENTI

A far data dal 01.01.2001 i soci che lo vorranno potranno chiedere ed ottenere il passaggio a dipendenti, il quale avverrà a far data dal primo giorno del mese successivo alla data della richiesta stessa.

Successivamente a tale data i nuovi operatori potranno scegliere tra il rapporto societario e quello di dipendente.

CORRESPONSIONE TFR

In caso di eventuale mancata riaggiudicazione dell'appalto il TFR sarà corrisposto entro 4 mesi dalla cessazione dell'appalto.

DICHIARAZIONE FINALE

Con la firma del presente accordo le parti si danno reciprocamente atto di avere superato definitivamente i contrasti interpretativi rispetto ai trattamenti pregressi ed in vigore sino alla validità del presente accordo, dovuti agli operatori e, di conseguenza, le cause e vertenze pendenti verranno abbandonate.

All'avvenuto completo abbandono delle cause pendenti la Cooperativa verserà, a titolo di concorso spese, la somma lorda di £ 3.000.000 (lire tremilioni) per tipo di causa.

Le parti sindacali si impegnano a far dare comunicazione entro il 31-01-2001, dai propri iscritti ed ex iscritti, che hanno instaurato vertenza nei confronti della Cooperativa, della volontà degli stessi di abbandonare la vertenza pendente.

U.I.L. - F.P.L.
Segreteria Provinciale Venezia
Via P. Bembo, 2/B
30172 Venezia

L'ipotesi di accordo verrà sottoposta alla consultazione e verifica all'interno dei rispettivi organismi e delle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori, al fine di sciogliere ogni eventuale riserva entro il 15 gennaio 2001.

Letto confermato sottoscritto

Cooperativa Sociale Elleuno Assistenza	(Enrico Gallo)
F.P.- CGIL	(Ugo Agiollo)
F.P.S.- CISL	(Amoruso Nicola)
F.P.L.- UIL	(Polo Pietro)
F.L.A.I.C.A. Uniti Cub	(Ferrari Piera)
F.I.A.D.E.L.- CISAL	(Contavalli Maurizio)

Nota a Verbale Fiadel Cisal Flaica Uniti Cub

Relativamente agli scatti di anzianità ritengono che l'anzianità individuale e precisamente gli anni maturati nel corso del rapporto di lavoro anche se con diverse ditte vadano rivalutati in cifra per il valore economico di ogni scatto a biennio del CCNL delle cooperative di cui il presente accordo.

Ritengono che il rimborso della vertenza pendente presso il Giudice del Lavoro debba essere a completo carico della Cooperativa Elleuno Assistenza, quantomeno per la vertenza relativa all'applicazione contrattuale.